Allegato "A" Repertorio n. 20994/13744	and the state of t
STATUTO	
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA	(7/ A))}
 ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve: A.N.P.I. ETS	
 Ente Morale Decreto Luogotenenziale n. 224 del 5 aprile	19/11/2
1945. Testo approvato con D.L. n. 224 del 5 aprile 1945	•
pubblicato sulla G.U. n. 61 del 22 maggio 1945.	
 Modificato con D.P.R. n. 199 del 26 febbraio 1970 pubblicato	·
sulla G.U. n. 111 del 5 maggio 1970.	
Modificato con D.P.R. n. 773 del 15 settembre 1980	
 pubblicato sulla G.U. n. 319 del 20 novembre 1980.	
Modificato dall'Ufficio Territoriale del Governo della	
 Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone	
 giuridiche in data 15 maggio 2006 ai sensi dell'art. 2 del	
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.	
Modificato dall'Ufficio Territoriale del Governo della	
Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone	
Giuridiche in data 20 giugno 2013 ai sensi dell'art. 2 del	
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; ratificato dal Congresso	
nazionale ANPI in data 14 maggio 2016, con annotazione nel	
 Registro delle Persone Giuridiche in data 28 luglio 2016.	· ·
 Modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,	
n. 117 (Codice del Terzo settore) in data 26 marzo 2021 e	
 ratificato dal Congresso nazionale A.N.P.I. in data 25 marzo	
2022 (Reg. Agenzia Entrate - Uff. di Rimini n. 3118 del	:

29/03/202	2). Iscritto, al .Registro Unico Nazionale del Terzo	
	1 22 novembre 2022.	
Modificato	o ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,	
n. 117 (C	Codice del Terzo settore) in data 14 dicembre 2023,	
Rep. 2058	80/13483 Notaio Salvatore Mariconda (Reg. Agenzia	
Entrate -	- Uff. di Albano Laziale n. 21589, serie 1/T, del	
19/12/2023	3), iscritto al Registro Unico del Terzo Settore -	
Ufficio Re	egione Lazio - Determina n. G01621 del 19/02/2024.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, DURATA, FINALITÀ, ATTIVITA	
Articolo 3	1 - Denominazione e durata	
La ''ASSO	CIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA'' (A.N.P.I.)	
ora ''ASS	SOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA Ente del	
Terzo Set	ttore'', in forma abbreviata ''A.N.P.I. ETS'' (in	
seguito,	''Associazione''), è disciplinata dal presente	
Statuto,	dal Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo	
Settore,	di seguito ''CTS''), dal Codice civile e da ogni	
altra appl	licabile normativa.	
Il presen	te Statuto è ispirato ai principi di democraticità,	VIV. 7
pari oppo	ortunità, eguaglianza di tutti i Soci, elettività	
delle car	riche sociali e favorisce, nel modo più ampio	
possibile,	, la partecipazione degli stessi all'organizzazione	
e all'atti	ività dell'Associazione.	
L'Associa:	zione ha durata indeterminata.	
Articolo 2	2 - Finalità e Attività	

 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	- 100 - 100
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività	9
 di interesse generale di seguito indicate, in forma di	
 azione volontaria, di erogazione gratuita di beni o servizi,	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 di mutualità, di produzione e scambio di beni o servizi.	<u> </u>
In particolare, l'Associazione intende:	
a) riunire in associazione tutti coloro che hanno	
partecipato, con azione personale diretta, alla guerra	
 partigiana contro il nazifascismo per la liberazione	
 d'Italia e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti,	
hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà e a	
favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il	
 ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;	
 b) valorizzare, in campo nazionale ed internazionale, il	
contributo effettivo portato alla causa della libertà	
dall'azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare	
i Caduti e perpetuarne la memoria;	
 c) far valere e difendere il diritto acquisito dei	
 partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale	
del Paese;	
d) tutelare l'onore e il nome partigiano contro ogni forma	
 di vilipendio o di speculazione;	
 e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani	L 4 1 8844 .
e partigiani di altri Paesi;	

	f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti	
	materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di	
	coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;	
	g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l'importanza	
	della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla	
WAS TO SEE THE SECOND S	servitù tedesca e della riconquista della libertà;	
	h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e	
	qualificazione professionale, che si propongano fini di	
	progresso democratico della società;	
	i) battersi affinché i principi informatori della Guerra di	
	Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione	
	delle giovani generazioni;	
	l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel	
	costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di	
	Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha	
	dettato gli articoli;	
	m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono,	
	singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà	
	e di democrazia che sono stati fondamento della guerra	
	partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta	
	espressione.	
	Le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociali, sono perseguite mediante lo svolgimento, ad ogni	
	livello di articolazione territoriale dell'Associazione,	
	delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi	

	dell'art. 5 del CTS:	
	- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché	2/2/2/2010
	attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa (art. 5 CTS, lett. d);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	\ \
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e delle attività di interesse generale (art. 5 CTS,	
•	lett. i);	
	- promozione della cultura della legalità e della pace tra i	
	popoli (art. 5 CTS, lett. v);	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco (art. 5 CTS, lett. w);	
	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore (art. 5 CTS,	
	lett. m).	
	L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di cui all'art.	
	41 del CTS, potrà iscriversi nella specifica sezione del	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel prosieguo,	
	in breve, ''RUNTS'') dedicata alle Reti associative,	
	garantendo l'unitarietà di tutte le articolazioni	
	territoriali che la compongono, svolgendo nei loro	
7777	confronti, anche attraverso l'utilizzo di strumenti	grant of the state
	informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza	

	in favore del pubblico e dei propri Soci, attività di	
	tutela, coordinamento, indirizzo, consulenza, controllo,	
	rappresentanza, supporto e promozione, anche allo scopo di	
	accrescerne la rappresentatività presso i soggetti	
***************************************	istituzionali.	
	L'Associazione potrà inoltre esercitare le attività diverse	
	individuate ed approvate dal Comitato nazionale, purché esse	
	siano secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto a	
	quelle di interesse generale previamente elencate, ovvero	
	rispettino i limiti e le condizioni previste dall'art. 6 del	
	CTS e dai relativi decreti di attuazione.	
	L'Associazione potrà altresì realizzare iniziative di	
	raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui	
	all'art. 7 del CTS e nel rispetto dei relativi decreti di	
	attuazione, anche in forma organizzata e continuativa,	
	mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la	
	cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore,	
	impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e	
	dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza	
	e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.	
	TITOLO II	
	I SOCI	
	Articolo 3 - I Soci	
	L'Associazione è ispirata a principi di democraticità, pari	
	opportunità e di uguaglianza dei Soci, che hanno tutti, in	

	gondizioni di parità con ali altri divitta di definina ali	1. C. O. C. C.
	condizioni di parità con gli altri, diritto di definire gli	
	indirizzi associativi, di determinare la composizione degli	
	organi sociali e di farne parte.	
	organi sociali e di larne parte.	
	Sono Soci dell'Associazione:	A Bridge College Colle
	- i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di	\ *
more reported.	coloro che, come prigionieri politici o vittime di	
	rappresaglie, o come ostaggi, o come perseguitati politici,	
	furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano	
	deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie	
	riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano	,
	application at the desired at Electronic, parone in Stance	
	personalmente degni. Con il termine 'familiari' si	
	intendono: il coniuge superstite e i discendenti diretti.	
	I Soci, così definiti, sono denominati Soci d'Onore;	
	- coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica	
	di partigiano, o patriota, o di benemerito dalle competenti	
	commissioni;	
	- coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno	
	combattuto contro i tedeschi dopo l'armistizio;	· .
		•
	- i familiari di partigiani, perseguitati, deportati,	
	internati e tutti coloro che, durante la Guerra di	
	Liberazione, sono stati incarcerati, o deportati, per	
	attività politiche o per motivi razziali, o perché militari	
	internati, e non hanno aderito alla Repubblica Sociale	
	Italiana o a formazioni armate tedesche;	
	- tutti coloro che, senza discriminazione alcuna,	

condividendo il patrimonio i	deale, i valori e le finalità	
dell'Associazione, intendono	contribuire, in qualità di	
antifascisti, ai sensi del pr	resente Statuto, con il proprio	
impegno concreto alla realiz:	zazione ed alla continuità nel	
tempo degli scopi associativ	i, con il fine di conservare,	
tutelare e diffondere la co	onoscenza delle vicende e dei	
valori che la Resistenza, c	con la lotta e con l'impegno	
civile e democratico, ha cons	segnato alle nuove generazioni,	
come elemento fondante della	Repubblica, della Costituzione	
e del percorso verso l'uni	tà europea e come patrimonio	
essenziale della memoria del P	aese.	
Non può essere ammesso all'A	Associazione chiunque partecipi	
ad organizzazioni contrarie	alla Legge o che siano, per	
composizione, scopi ed azioni	, incompatibili o in contrasto	
con i valori costituzionali	e con le finalità civiche,	
solidaristiche e di utilità so	ciale dell'Associazione.	
La partecipazione alle prede	tte organizzazioni costituisce	
grave motivo di esclusione de	l socio ai sensi del successivo	
art. 6.		
Articolo 4 - Ammissione dei So	ci	
L'aspirante Socio che intende	e aderire all'Associazione deve	
presentare specifica domanda	di ammissione alla Sezione di	
competenza o al Comitato prov	inciale, secondo le indicazioni	
e le istruzioni dei regola	amenti attuativi del presente	
Statuto.		·
	_	

	Il Comitato Provinciale delibera sulle domande di ammissione	
	con criteri non discriminatori coerenti con le finalità	
	associative e comunica per iscritto all'interessato, entro	
	novanta giorni, il relativo accoglimento, annotando	J. S. J. S.
	contemporaneamente il nominativo del neo-associato nel	
	relativo Libro, previa acquisizione della quota associativa.	
	Nello stesso termine deve essere comunicato, per iscritto,	
	il motivato diniego della domanda di ammissione, avverso il	No.
	quale l'aspirante Socio può ricorrere, entro sessanta	<u>.</u>
	giorni, indirizzando apposita istanza di riesame alla	
	Commissione provinciale di garanzia di cui al successivo	
	art. 28.	
	La mancata accettazione della domanda di ammissione	
	all'Associazione che, quale esito del ricorso presentato	
	dall'aspirante Socio, sia stata giudicata immotivata o	
	arbitraria, costituisce una grave mancanza sulla quale	
	interviene la Commissione di Garanzia.	· -
	L'adesione alla Associazione prevede l'adozione della	
	tessera nazionale quale tessera sociale di tutti i livelli	
**************************************	associativi.	
	Il Libro soci, al quale devono essere iscritti tutti gli	
	associati, è denominato ''Anagrafe informatizzata degli	
	associati'', tenuta ed aggiornata dai Comitati provinciali e	
	dal Comitato nazionale tramite i soggetti a ciò incaricati,	
	nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione	

	dei dati personali.	
	Tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nell'Anagrafe	
	informatizzata e che siano in regola con il pagamento della	
	quota associativa il giorno di svolgimento della riunione,	
****	hanno diritto di voto.	
	Ciascun Socio ha diritto ad un voto.	
	Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci	
	I Soci tutti, in condizioni di parità, garantendo il	
	presente Statuto una disciplina uniforme del rapporto	
	associativo, hanno:	
	- diritto di:	
	a) avere l'elettorato attivo e passivo e concorrere alla	
	elaborazione ed alla approvazione del programma delle	
	attività dell'Associazione, anche per il tramite dei propri	
	rappresentanti eletti negli organi associativi e dei	
	soggetti delegati delle articolazioni territoriali;	
	b) essere informati su tutte le attività, le iniziative e le	
	manifestazioni promosse dell'Associazione e controllarne	
	l'andamento;	
and the second s	c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee,	~~~
	partecipare e votare nelle Assemblee, ivi comprese quelle di	
	secondo livello secondo i previsti meccanismi di	
	funzionamento e quelle attinenti l'approvazione e le	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	modificazioni dello Statuto e dei relativi regolamenti	
	attuativi;	

	d) recedere in qualsiasi momento dall'Associazione;	
	- obbligo di:	
	a. rispettare il presente Statuto, la normativa applicabile,	
	gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate	Prost
	dagli organi dell'Associazione;	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	b. condividere le finalità dell'Associazione, collaborare	
	attivamente per il loro raggiungimento e contribuire con	
	la propria competenza ed impegno al buon nome e al	
	prestigio dell'Associazione;	
	c. versare le quote associative secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini stabiliti dai	
	competenti Organi;	
	d. assolvere agli impegni eventualmente assunti nei	
	confronti dell'Associazione.	
	Articolo 6 - Perdita della qualifica di Socio	
	La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata.	
katte kai saada katta keesse saa saa saa saa saa saa saa saa sa	La qualifica di Socio si perde per:	
	- dimissioni volontarie.	
	Ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta al Comitato	
	provinciale, anche tramite la propria Sezione di	
	appartenenza.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, ma resta	
	fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale relativa	
	all'anno in corso, salvo diversa decisione del Comitato	

provinciale;	
- mancato versamento della quota associativa annuale.	
La decadenza viene pronunciata dal Comitato provinciale	
trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine per il suo	
versamento. I Soci decaduti, a seguito di esplicita	
richiesta, potranno essere riammessi, presentando una nuova	MANUAL PROPERTY AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATI
domanda di ammissione ai sensi del precedente art. 4;	
- decesso;	
- esclusione per gravi motivi.	
L'esclusione viene deliberata dalla Commissione nazionale	
dei garanti, su proposta di quella provinciale, entro	_
sessanta giorni, ove siano intervenuti gravi motivi, quali,	
a titolo esemplificativo, condotte in contrasto con i	
principi e le finalità associative, con il presente Statuto,	
con le delibere assunte, o comportamenti lesivi	
dell'immagine dell'Associazione, che non rendano possibile	
la prosecuzione del rapporto associativo.	
L'addebito viene previamente contestato, per iscritto,	
all'Associato da parte del Comitato provinciale, che	
contestualmente trasmette la relativa documentazione alla	
Commissione provinciale dei garanti.	
Il Socio, nel termine di trenta giorni, può presentare	
osservazioni scritte e chiedere di essere sentito dalla	
medesima commissione, che entro sessanta giornia dall'avvio	. "
del procedimento da parte del Comitato provinciale adirà la	

Commissione nazionale dei garanti, qualora ritenga si debba	
procedere alla esclusione del Socio.	
Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione	0 0
ricopra una carica associativa in qualsiasi organo, questa	V WOOD OF
viene sospesa fino alla conclusione del giudizio, senza	
diritto di intervento e di voto nelle relative delibere.	. V
La decisione motivata di esclusione, pronunciata dalla	
Commissione nazionale di garanzia, sospende, dal momento	
della sua comunicazione al Socio, i suoi diritti di	
partecipazione all'attività associativa ed ha effetto	
immediato.	
Il Socio espulso è tenuto a pagare l'intera quota annuale,	
anche se sospeso, fino all'anno in cui ha efficacia la sua	
esclusione.	
La qualità di Socio non è trasmissibile e la quota sociale	
non è rivalutabile, né rimborsabile, rappresentando un mero	
contributo a sostegno delle attività associative.	
La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di Socio	
comporta la sua automatica decadenza dalle cariche sociali	
eventualmente ricoperte e dagli incarichi assunti.	
TITOLO III	
STRUTTURA ORGANIZZATIVA, SEDE, RIUNIONI	
Articolo 7 - Struttura organizzativa dell'Associazione	·
La struttura dell'Associazione si sviluppa, verticalmente,	
su diversi livelli - nazionale, provinciale, territoriale.	

	Al suo interno i Soci, come definiti al precedente art. 3,	
	partecipano alle attività associative, esercitando i propri	
	diritti e rispettando i doveri derivanti dalla qualifica	
	assunta.	
	Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento	
	Soci nella stessa provincia, si costituiranno i Comitati	
	provinciali, sentito il Comitato nazionale.	
	In ogni Comune o gruppo di Comuni, d'intesa col Comitato	
	provinciale, potrà essere costituita una o più Sezioni,	
,	purché ciascuna Sezione non abbia meno di venti Soci.	
	Parimenti, si possono costituire Sezioni nei luoghi di	
	studio e di lavoro.	
	Le articolazioni territoriali dell'Associazione sono enti	
	dotati di propria soggettività giuridica e costituiscono,	
	pertanto, autonomi centri di imputazione di diritti e di	
	obblighi giuridici, con conseguente autonomia	
	amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile,	_
	distinti dalla medesima Associazione e tra di loro.	
	Le Sezioni prive di soggettività giuridica e non dotate di	
	codice fiscale, pur mantenendo all'interno dell'Associazione	
	una propria organizzazione, secondo le norme del presente	
	Statuto, rappresentano sedi locali del Comitato provinciale	
	presente sul relativo territorio.	
	Tutti i livelli associativi adottano, con specifica	Section 1997
	delibera, il presente Statuto, che è quindi l'unico Statuto	-

	della Associazione, fatti salvi i necessari adeguamenti	4000
	tenuto conto delle singole denominazioni e delle rispettive	
	sedi.	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Name 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	La denominazione degli Enti che compongono la struttura	
	verticale dell'Associazione sarà: ''COMITATO PROVINCIALE	*
	ANPI'' o ''SEZIONE ANPI'' e a seguire il nome del capoluogo	
	di provincia, della città di riferimento o dello specifico	
	luogo di studio o di lavoro, con eventuali altre	
	integrazioni nel caso in cui l'articolazione sia dedicata	
	alla memoria di partigiani, patrioti, episodi della	
	Resistenza o, in via eccezionale, di personalità	
	antifasciste.	
	In caso di iscrizione al RUNTS, le singole denominazioni	
	saranno integrate anche con le locuzioni e/o gli acronimi	
	previsti dal CTS.	
	Stante la complessità della struttura, l'Associazione potrà	
	disciplinare la propria organizzazione ed il suo	
	funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti, che	
	illustrino anche il meccanismo della nomina dei delegati di	. :
	ciascun livello territoriale, per assicurare la	
	partecipazione di tutti i Soci alla vita associativa, nel	
	rispetto dei superiori principi di democraticità, pari	
	opportunità ed eguaglianza.	
	Ad ogni livello associativo devono essere rispettate le	
	seguenti disposizioni:	

- gli iscritti ad altra organizzazione partigiana operante	
in Italia non possono fare parte degli organi direttivi;	
- gli incarichi di Presidente, di Vice Presidente, di	
componente della Segreteria, di responsabile	
amministrativo, di Coordinatore, di componente dell'Organo	
di Revisione dei Conti e degli Organismi di garanzia sono	
incompatibili con gli incarichi esecutivi di livello	
comunale, provinciale, regionale e nazionale ricoperti in	
partiti, movimenti politici, sindacati e con quelli	
istituzionali elettivi a livello circoscrizionale,	
comprensoriale, comunale, provinciale, regionale,	
nazionale ed europeo. L'accettazione della candidatura in	
uno dei livelli istituzionali sopra indicati determina	
l'automatica sospensione dall'incarico esecutivo	
eventualmente ricoperto nell'Associazione, con successiva	
decadenza in caso di elezione;	
- la nomina ad organismi esecutivi in altri enti non	
determina l'incompatibilità di cui al precedente	
capoverso, salvo specifici casi che saranno valutati	
dell'organismo dirigente superiore rispetto all'incarico	
dell'interessato.	
Articolo 8 - Sede	
L'Associazione ha sede nazionale in Roma.	
I Comitati provinciali hanno sede nel relativo capoluogo di	· · · ·
provincia.	

Le Se	zioni hanno sede nel Comune di riferimento.	TO GENERAL STATES
Il t	rasferimento della sede nell'ambito del territorio	
comun	ale, l'istituzione e la soppressione di sedi	3
secon	darie, comunque denominate ed anche al di fuori del	
terri	torio italiano, potrà avvenire con delibera del	\ '
rispe	ttivo Comitato (nazionale, provinciale e di Sezione).	· -
Artic	olo 9 - Svolgimento delle riunioni	
Le	riunioni di tutti gli Organi ed Organismi	
dell'	Associazione, nazionali, provinciali e territoriali, ad	
eccez	ione dei Congressi, per i quali si dispone nello	
speci	fico regolamento, possono svolgersi con la presenza	
conte	stuale dei soggetti ammessi a parteciparvi, essendo	
comun	que espressamente consentito anche l'utilizzo di	
siste	mi di collegamento audio o audio-video, a condizione	
che s	siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di	
buona	fede e di parità di trattamento.	
In ta	l caso, dovrà essere garantito:	
- a	chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la	
legit	timazione degli intervenuti, di regolare il suo	
svolg	imento, di far constatare e di proclamare i risultati	-
della	votazione;	
- al	soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli	
event	i oggetto di verbalizzazione;	
a	tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale	
alla	discussione e alla votazione simultanea, con	

	possibilità di ricevere e di trasmettere documentazione.	
	TITOLO IV	
	ORGANISMI NAZIONALI	
	Articolo 10 - Il Congresso nazionale	
	Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi	
	provinciali ed è normato da un apposito regolamento.	
	Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale	
	almeno una volta ogni cinque anni, con modalità che ne	
	assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a	
	tre mesi.	
	È inoltre convocato quando se ne ravvisi la necessità, o	
	quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da non meno	
	di un quinto dei Comitati provinciali esistenti, che	
	rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti	
	all'Associazione.	
	I delegati eletti al Congresso nazionale rimangono in carica	
	fino al Congresso successivo al fine di garantire in	
	qualsiasi momento la formazione dei gruppi dirigenti.	
	Il Congresso nazionale elegge di volta in volta chi presiede	
	l'assemblea, prima dell'avvio dei suoi lavori.	
	Il Congresso nazionale in sede ordinaria è validamente	
	costituito:	
	- in prima convocazione, quando i delegati rappresentino	
	almeno la metà dei Soci; de la companya de la compa	Steel a co
1	- in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la	

	prima, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.	
	In ogni caso, le deliberazioni in sede ordinaria sono	
	assunte con la maggioranza dei presenti.	Z Z
	E' rimessa alla approvazione del Congresso nazionale	
	riunitosi in sede ordinaria:	
	- la elezione dei componenti del Comitato nazionale;	
	- la nomina dell'Organo di controllo nazionale e la sua	
	revoca per giusta causa;	
	- l'eventuale elezione della Presidenza Onoraria e del	
	Consiglio nazionale;	
	- la elezione, tra i Soci che non ricoprono ulteriori	
	cariche associative, dei membri della Commissione di	
	garanzia nazionale;	
	- la definizione del programma generale dell'Associazione;	
	- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione,	
	relazione e documentazione presentata dal Comitato	
	nazionale.	
	Per la validità delle delibere assunte in sede straordinaria	
	sono previsti quorum costitutivi e deliberativi	<u> </u>
	differenziati:	
A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	- per approvare le modifiche statutarie, per la	·
	trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione,	
	occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti del	
	Congresso nazionale ed il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti. Le delibere di modifica	

statutaria sono adottate esclusivamente a livello			
nazionale;			
 - per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la		····	
devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art.			4 1. 11 - 1
 31, occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre			_
quarti dei componenti del Congresso nazionale.			_
 Articolo 11 - Il Comitato nazionale			_
Il Comitato nazionale è l'organo amministrativo e di			
direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dal			
Congresso nazionale. E' composto da un numero dispari di			
componenti, deciso dal Congresso nazionale al momento della			
nomina, compreso tra un minimo di undici ed un massimo di		Observation of the Control of the Co	
trentasette, tutti scelti tra i Soci.			_
I componenti del Comitato nazionale durano in carica fino al			
Congresso nazionale successivo e sono rieleggibili. Tutti i	y material mental and a superior de described a described and superior de described and an administrative described and superior describe		
componenti del Comitato nazionale devono rispettare i		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	_
requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.			
Alla sostituzione del componente del Comitato nazionale			
cessato, per qualsiasi causa, prima della scadenza del			
proprio mandato, provvede il Congresso nazionale,			_
appositamente convocato.			_
Nel caso di cessazione anticipata di oltre due terzi dei			_
componenti del Comitato nazionale, il Congresso nazionale		And the second s	-
provvederà a rinominare l'intero organo amministrativo, che			
durerà in carica fino al Congresso nazionale successivo.			
 The second of the second of th			

	Il Comitato nazionalo enema in attuazione degli indiviggi	0550 NOT 30
	Il Comitato nazionale opera in attuazione degli indirizzi generali del Congresso nazionale.	
	Esso provvede inoltre:	
TOTAL TREMS AND A SECOND LITTLE SECOND SECON	- ad impartire direttive ai Comitati provinciali per	PO OFFIE
	allineare le relative attività ai predetti indirizzi e a	
	valutarne l'operato, eventualmente chiedendo l'esibizione	
	dei relativi documenti contabili ed indicando interventi	
	di miglioramento;	
	- ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon	
	funzionamento dell'Associazione;	
	- a risolvere eventuali vertenze in seno all'Associazione;	
	- a predisporre il progetto di bilancio consuntivo	
	dell'esercizio finanziario precedente;	
	- a predisporre e ad approvare, entro il 31 ottobre di	
***************************************	ciascun anno, il bilancio preventivo dell'esercizio	
	finanziario successivo;	
	- a predisporre il progetto di bilancio sociale, in quanto	
	obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, o	
	volontariamente;	
	- ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente	
	nazionale;	··.
	- su proposta del Presidente nazionale, ad eleggere, tra i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	suoi componenti, il Vice presidente nazionale vicario, gli	
	eventuali Vicepresidenti nazionali, stabilendone il	
	numero, la Segreteria nazionale ed il responsabile	·

	amministrativo;	
-	- a deliberare in merito alla costituzione dei Coordinamenti	
	regionali;	
######################################	- a compiere tutti gli atti dispositivi del patrimonio	
	mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli	
	scopi statutari, accettare eredità o donazioni,	
	determinare l'impiego di contributi e di mezzi finanziari	
	dell'Associazione, conferire deleghe e procure;	
-	- a stabilire annualmente l'importo della quota	
	associativa, determinandone la ripartizione tra struttura	
	centrale ed articolazioni territoriali;	
	- a predisporre ed emanare i regolamenti attuativi del presente Statuto e delle norme per l'organizzazione dei	
	Congressi dei diversi livelli e per l'elezione dei	
	delegati;	-
-	- a compiere qualsiasi atto di gestione che non sia	
	espressamente demandato ad altri organi.	
<u>.</u>	Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre	
п	mesi, su convocazione scritta del Presidente nazionale, da	
t	crasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con	
ս	un preavviso di almeno tre giorni.	
I	Il Comitato nazionale può essere altresì convocato, con le	
n	medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente	
	nazionale, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o	
1	L'Organo di controllo nazionale.	

		ANT TERMS.
	Il Comitato nazionale è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a	
	maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto	
	di chi presiede la riunione.	PS AOTO
	Articolo 12 - Il Presidente nazionale, il Vice Presidente	
	nazionale vicario, i Vice Presidenti nazionali. Presidenza	
	Onoraria, Consiglio nazionale e Presidente Emerito	
	(eventuali)	
	Il Presidente nazionale, eletto dal Comitato nazionale tra i	
	suoi membri, rappresenta legalmente l'Associazione nei	
	confronti di terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente nazionale assicura il governo e la direzione	
	dell'Associazione attraverso l'attribuzione di deleghe e/o	
	incarichi specifici, ratificati dal Comitato nazionale che	
	ha competenza di verifica e di valutazione dei medesimi.	
	In caso di necessità, può assumere provvedimenti di urgenza,	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	sottoponendoli a delibera del Comitato nazionale nella	
	seduta successiva e comunque entro novanta giorni.	
	Il Presidente convoca, ove nominati, la Presidenza Onoraria	
	Il Vice Presidente nazionale vicario sostituisce il	
	Presidente nazionale in caso questi sia temporaneamente	
	impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.	
	I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente nella	
	rappresentanza istituzionale dell'Associazione, sia nei	
	Tappresentanza Istrazionare dell'Associazione, sid nei	<u> </u>
	The state of the s	

rapporti interni, che in quelli esterni.		
Il Presidente nazionale, il Vice Presidente	vicario	
nazionale e i Vice Presidenti sono rieleggibili.		
Il Congresso nazionale può eleggere tra i So	ci una	
Presidenza Onoraria e un Consiglio nazionale, fissa	ndo per	
entrambi il numero dei componenti, con funzioni con	nsultive	
del Comitato nazionale sulle principali qu	uestioni	
d'interesse generale dell'Associazione.		
Le riunioni della Presidenza Onoraria e del Co	onsiglio	
nazionale, convocate dal Presidente nazionale	con un	
preavviso non inferiore a cinque giorni, si svolger	anno di	
norma una volta all'anno.		
Il Congresso nazionale può altresì eleggere un Pre	esidente	
Emerito, che rimane a vita, salvo dimissioni, quale	titolo	
onorifico a riconoscimento dell'impegno profus	so per	
l'Associazione e per il perseguimento delle sue finali	tà.	
Articolo 13 - La Segreteria nazionale		
La Segreteria nazionale, eletta dal Comitato nazional	e tra i	
suoi membri su proposta del Presidente nazionale,	coadiuva	
quest'ultimo nelle attività sociali, civili, amminis	strative	
e gestionali, mettendone in atto le indicazioni general	li.	
Il Presidente nazionale propone la nomina, al suo	interno,	
di un responsabile amministrativo, per la gestione	e della	
contabilità dell'Associazione e per coadiuvare la Sec	greteria	
nazionale nella predisposizione del bilancio preve	ntivo e	

	-	• · · ·
	del progetto di quello consuntivo.	TO THE STATE OF TH
	Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS,	(a) (b) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
	o per decisione del Comitato Nazionale, la Segreteria	
	nazionale, di concerto con il responsabile amministrativo,	The state of the s
	predispone altresì il bilancio sociale.	
	La Segreteria nazionale propone al Comitato Nazionale le	
	commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per	
	la loro composizione.	
	Articolo 14 - Il Consiglio dei Presidenti provinciali	
***************************************	I Presidenti provinciali costituiscono il Consiglio dei	
	Presidenti provinciali, organo assembleare di secondo	
	livello ai sensi del secondo comma dell'art. 25 del CTS.	
	Il Consiglio dei Presidenti provinciali si riunisce:	
	- entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione	
	del bilancio consuntivo dell'Associazione e di quello	
	sociale, ove predisposto;	
	- ogni qualvolta il Comitato nazionale lo reputi	
	opportuno e/o necessario.	
	La riunione del Consiglio dei Presidenti provinciali,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	convocata dal Presidente del Comitato nazionale mediante	
	avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri	
	la ricezione con preavviso di almeno sette giorni, è	· .
	presieduta da un componente del Consiglio medesimo, nominato	
	dai presenti prima dell'avvio dei lavori.	
	La riunione è validamente costituita, in prima convocazione,	·

	con la presenza di almeno la metà dei Presidenti	
	provinciali, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno	
	sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei	
	Presidenti provinciali partecipanti. In ogni caso, le	
MANUAL MA	deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio	
	dei Presidenti provinciali uno dei componenti della	
	Segreteria nazionale, per la relativa verbalizzazione.	
	Articolo 15 - Organo di controllo nazionale	
	L'Organo di controllo nazionale, costituito da un	
- New York Control of the Control of	Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi	
ALIANIMA MARIANA MARIA	scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito	
Amendal National Advantage of the Control of the Co	registro, è nominato dal Congresso nazionale e dura in	
Man \ HTTTI VITTE I I I I I I I I I I I I I I I I I I	carica fino al Congresso nazionale successivo.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo nazionale si applica	
	l'art. 2399 del codice civile.	
	L'Organo di Controllo nazionale:	
	- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora	
	applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	(£.
	- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle	:

		TO BONA
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	avendo particolare riguardo alle disposizioni del CTS; - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia	
	predisposto in conformità alle linee guida emanate ai sensi	Q 30 11 0
	dell'art. 14 del CTS.	
	L'Organo di Controllo nazionale procede trimestralmente alle	
	verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni	
	e ne redige, a propria cura, apposito verbale.	
	L'Organo di controllo nazionale esercita anche la revisione	
**************************************	legale dei conti.	
	TITOLO V	
	ORGANISMI PROVINCIALI	
	Articolo 16 - Il Congresso provinciale	
	In ciascuna provincia, il Congresso provinciale è formato	
	dai delegati delle Sezioni.	
	Il Congresso provinciale è convocato dal Comitato	
	provinciale:	
	- per la preparazione del Congresso nazionale;	·
	- qualora il Comitato provinciale ne ravvisi la necessità;	<u> </u>
	- qualora sia fatta richiesta da almeno un quinto delle	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>.</u>	Sezioni della provincia, che rappresentino almeno un terzo	
	dei Soci dell'ambito territoriale di riferimento. La convocazione deve essere fatta con modalità che ne	·
	assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a	
	assistant at recording to contain productso non interiore a	
	trenta giorni.	

Parish of Address Address and	Il Congresso provinciale, prima dell'avvio dei suoi lavori,	
	elegge chi lo presiede.	
	Il Congresso provinciale, in sede ordinaria, è validamente	
	costituito in prima convocazione, quando i delegati	
	rappresentino almeno la metà dei Soci ed in seconda	
	convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima,	
	qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.	
***************************************	In ogni caso, le deliberazioni in sede ordinaria sono	
	assunte con la maggioranza dei presenti.	
	E' rimessa alla approvazione del Congresso provinciale	
	riunitosi in sede ordinaria:	
	- l'elezione dei componenti del Comitato provinciale;	
	- al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS,	
	la nomina dell'Organo di controllo provinciale, che può	
	revocare solo per giusta causa;	
	- l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti	
	provinciale, fino alla eventuale nomina dell'Organo di	
	controllo provinciale;	
	- l'eventuale elezione, in analogia ai corrispondenti organi	
	nazionali, a cui si rinvia, di una Presidenza onoraria a	
	livello provinciale e di un Consiglio provinciale;	
	- l'elezione, tra i Soci senza ulteriori cariche, dei membri	
······································	della Commissione di garanzia provinciale;	
	- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione,	
	relazione e documentazione che sia presentata dal Comitato	

	A STATE OF AN
 provinciale.	
Lo scioglimento dell'articolazione territoriale di	200
riferimento, con la conseguente devoluzione del patrimonio	
 ai sensi del successivo art. 31, richiede la presenza e il	ां मां
voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del	
Congresso provinciale.	
 I delegati eletti al Congresso provinciale rimangono in	
 carica fino al Congresso successivo esclusivamente per	
 garantire in qualsiasi momento la formazione dei gruppi	
dirigenti.	
Articolo 17 - Il Comitato provinciale	
 Il Comitato provinciale è l'organo amministrativo e di	
direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dal	
Congresso provinciale. E' composto da un numero dispari di	
 componenti, stabilito all'atto della nomina in	
considerazione delle esigenze locali e del numero dei Soci,	
tra i quali devono essere scelti.	
I componenti del Comitato provinciale durano in carica fino	
al Congresso provinciale successivo e sono rieleggibili.	
Tutti i componenti del Comitato provinciale devono	
rispettare i requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del	
CTS.	
 Alla sostituzione del componente del Comitato provinciale	
cessato anticipatamente dalla carica, per qualsiasi causa,	
 provvede il Congresso provinciale, appositamente convocato.	

	Il Comitato provinciale opera in attuazione degli indirizzi	
	generali del Congresso provinciale.	
	Esso provvede inoltre:	
	- a valutare che l'operato dei Comitati di Sezione sia	
	coerente con le direttive dell'Associazione;	
	- ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon	
	funzionamento dell'Associazione;	
	- a risolvere eventuali vertenze;	
	- a predisporre il progetto di bilancio consuntivo	
	dell'esercizio precedente e quello sociale, se	
	obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, o se redatto	
	per volontà dello stesso Comitato provinciale;	
	- a predisporre e ad approvare entro il 31 ottobre quello	
	preventivo dell'esercizio finanziario successivo;	
	- ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente	
	provinciale;	-
	- a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti	
	nuovi Soci;	
	- a pronunciare la decadenza dei Soci morosi;	
	- su proposta del Presidente provinciale, ad eleggere, tra	
	i suoi componenti, il Vice presidente provinciale	
	vicario, gli eventuali Vicepresidenti provinciali,	
	stabilendone il numero, la Segreteria provinciale ed il	
	responsabile amministrativo;	
······	- a compiere tutti gli atti dispositivi del patrimonio	

		11.2.2.2 to 12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
	mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli	
***************************************	scopi statutari, ad accettare eredità o donazioni, a	
	determinare l'impiego di contributi e di mezzi finanziari.	
	Il Comitato provinciale si riunisce almeno una volta ogni	
	tre mesi, su convocazione scritta del Presidente	V
	provinciale, da trasmettere con modalità che ne assicurino	
	la ricezione, con un preavviso di almeno tre giorni.	-
	Il Comitato provinciale può essere altresì convocato, con le	
	medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente	
	provinciale, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o	
	l'Organo di controllo provinciale, ove nominato.	
	Il Comitato provinciale è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a	
macrosca and a second	maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto	
LE CANADA MINISTERIO DE LA CANADA MANTE DE LA CANADA MANTE DE LA CANADA MANTE DE LA CANADA MANTE DE LA CANADA M	di chi presiede la riunione.	
- unrus - v - v -	Articolo 18 - Il Presidente provinciale, il Vice Presidente	
	provinciale vicario, i Vice Presidenti provinciali e la	
	Segreteria provinciale.	
	Il Presidente provinciale, il Vice Presidente provinciale	
	vicario e gli eventuali Vice Presidenti provinciali eletti a	
	livello provinciale svolgono, nel territorio, funzioni	
	analoghe a quelle svolte dalle omologhe figure nazionali, a	
	cui si rinvia.	
	Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale	
	dell'articolazione provinciale nei confronti di terzi ed in	

	giudizio.	
	La Segreteria provinciale, eletta dal Comitato provinciale	
	tra i suoi membri su proposta del Presidente provinciale,	
	coadiuva quest'ultimo nelle attività sociali, civili,	
	amministrative e gestionali, mettendo in atto le indicazioni	
	generali del Comitato provinciale.	
	Il Presidente provinciale propone la nomina, al suo interno,	
	di un responsabile amministrativo, per la gestione della	
	contabilità e per coadiuvare la Segreteria provinciale nella	
	predisposizione del bilancio preventivo e di quello	
·	consuntivo.	
	Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS,	
	o per decisione del Comitato provinciale, la Segreteria	
	provinciale, di concerto con il responsabile amministrativo,	
	predispone altresì il bilancio sociale.	
	La Segreteria provinciale propone al Comitato provinciale le	
	commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per	
	la loro composizione.	
	Articolo 19 - Il Consiglio dei Presidenti di Sezione	
	Qualora il numero complessivo dei Soci aventi diritto di	
	voto nelle Sezioni della Provincia sia non inferiore a	
	quello previsto dal secondo comma dell'art. 25 del CTS, i	
	Presidenti delle Sezioni della provincia costituiscono, ai	
	sensi e per gli effetti del predetto articolo, il Consiglio	
	dei Presidenti di Sezione, organo assembleare di secondo	

	livello.	The same of the sa
	Il Consiglio dei Presidenti di Sezione si riunisce:	
	- entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione	
	del bilancio consuntivo provinciale e di quello sociale, ove	A CEDITO PA
	predisposto;	\
	- ogni qualvolta il Comitato provinciale lo reputi	
	opportuno e/o necessario.	
	Il Consiglio dei Presidenti di Sezione è convocato dal	
	Presidente del Comitato provinciale mediante avviso da	
	inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la	
	ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per	
	la riunione.	
	La riunione del Consiglio dei Presidenti di Sezione,	
	presieduta da un componente del Consiglio medesimo nominato	
	dai presenti prima dell'avvio dei lavori, è validamente	
	costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno	-
The second secon	la metà dei Presidenti di Sezione, ed in seconda	
	convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima,	
	qualunque sia il numero dei Presidenti di Sezione	
	partecipanti.	
	In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio	<u> </u>
	dei Presidenti di Sezione uno dei componenti della	
	Segreteria provinciale, per la relativa verbalizzazione.	

P	Articolo 20 - L'Assemblea provinciale	
I	L'Assemblea provinciale è composta da tutti i Soci aventi	
C	diritto di voto nelle Sezioni della provincia.	
F-1	L'Assemblea provinciale è convocata per assumere le delibere	
C	che il precedente art. 19 rimette al Consiglio dei	
E	Presidenti di Sezione qualora la base associativa	
F	provinciale sia inferiore a quella prevista dal secondo	
c	comma dell'art. 25 del CTS.	
I	L'Assemblea provinciale è convocata dal Presidente del	
C	Comitato provinciale mediante avviso da inviarsi con	
C	qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la ricezione, con un	
F	preavviso di almeno sette giorni.	
I	La riunione, presieduta da un componente dell'Assemblea	
п	medesima nominato dai presenti prima dell'avvio dei lavori,	
ė	è validamente costituita, in prima convocazione, con la	
F	presenza di almeno la metà degli Associati delle Sezioni	11.00
C	della provincia, ed in seconda convocazione, da tenersi	
ć	almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei	
Ī	partecipanti.	
-	In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
1	Partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea	
	provinciale uno dei componenti della Segreteria provinciale,	
1	per la relativa verbalizzazione.	
	Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	

provinciale (o il Revisore) e l'Organo di controllo	VARIO DO
provinciale	
Il Congresso provinciale nomina un Collegio dei Revisori dei	An Ja
Conti provinciale, composto da un massimo di tre revisori	COVN
effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i Soci.	V
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno, a	
maggioranza, il Presidente.	
Compete al Collegio dei Revisori provinciale il controllo	
della gestione contabile ed amministrativa della struttura	
di riferimento e la redazione della relazione al bilancio	
consuntivo.	
Il Collegio dei Revisori provinciale dura in carica fino al	
Congresso provinciale successivo ed i suoi componenti	
possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori provinciale è validamente	
Il Collegio dei Revisori provinciale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi	
componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di	
parità prevale il voto del Presidente.	
L'organo di revisione potrà essere monocratico ed in tal	
caso assumerà la denominazione di Revisore.	
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del	
CTS, la revisione dei conti è affidata all'Organo di	
controllo, nominato dal Congresso provinciale, con	
conseguente decadenza del Collegio dei Revisori.	
L'Organo di controllo provinciale, costituito da un	

(Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi	
:	scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito	
]	registro, dura in carica fino al Congresso provinciale	
	successivo.	
	In caso di nomina, si rinvia a quanto stabilito per l'Organo	
	di controllo nazionale.	
	TITOLO VI	
	LE SEZIONI	
	Articolo 22 - Il Congresso di Sezione	
	Il Congresso di Sezione, formato da tutti i Soci della	
	Sezione, è convocato dal Comitato provinciale:	
	- per la preparazione del Congresso provinciale;	
	- qualora il Comitato nazionale o provinciale ne ravvisi la	
[1	necessità;	
	- qualora sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci	
1	dell'ambito territoriale di riferimento.	
	La convocazione deve essere fatta con modalità che ne	
	assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a	
	trenta giorni.	
	Il Congresso di Sezione elegge di volta in volta chi	
	presiede l'assemblea, prima dell'avvio dei suoi lavori.	
REAL PROPERTY OF THE PROPERTY	Il Congresso di Sezione è validamente costituito in prima	
	convocazione, quando i presenti rappresentino almeno la metà	
	dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei	
	ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci	

	presenti.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.	
	E' rimessa alla approvazione del Congresso di Sezione	
	l'elezione dei componenti del Comitato di Sezione.	2011
	Articolo 23 - Il Comitato di Sezione	V
	Il Comitato di Sezione è l'organo amministrativo e di	·
	direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS. E' formato da un	
,	numero dispari di componenti, stabilito all'atto della	
	nomina in considerazione delle esigenze locali e del numero	
	dei Soci, tra i quali devono essere scelti. Tutti i	
	componenti del Comitato di Sezione devono rispettare i	
	requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.	
	I componenti del Comitato di Sezione durano in carica fino	
	al Congresso di Sezione successivo e sono rieleggibili.	
	Alla sostituzione del componente cessato, per qualsiasi	
	causa, provvede l'Assemblea di Sezione, appositamente	
	convocata.	
	Il Comitato di Sezione opera in attuazione degli indirizzi	·
	generali dell'Assemblea di Sezione, alla quale risponde.	
	Il Comitato di Sezione:	
	- compie tutti gli atti dispositivi del patrimonio mobiliare	
	e immobiliare funzionali al perseguimento degli scopi	
	statutari, accetta eredità o donazioni, determina	
	l'impiego di contributi e mezzi finanziari della Sezione;	
	- istruisce le domande degli aspiranti Soci per la delibera	

	che deve essere assunta dal Comitato provinciale;	
	- elegge, tra i suoi componenti, il Presidente della Sezione	
	e la Segreteria di Sezione, che coadiuva il Presidente di	
	Sezione nelle attività sociali, civili, amministrative e	
	gestionali, mettendo in atto le indicazioni generali del	
	Comitato di Sezione, ed un responsabile amministrativo,	
MANAMENTALISMA	per la tenuta della contabilità della Sezione e per	
	coadiuvare la Segreteria di Sezione nella predisposizione	
••••	del progetto di bilancio consuntivo ed eventualmente, al	
	superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS, del	
	bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea di Sezione	
	per l'approvazione;	
	- predispone ed approva entro il 31 ottobre il bilancio	
	preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.	
	Il Comitato di Sezione si riunisce almeno una volta ogni tre	
	mesi, su convocazione scritta del Presidente di Sezione, da	
And the same of th	trasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con	
	un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato di Sezione	
	può essere altresì convocato, con le medesime modalità,	
	quando ne faccia richiesta il Presidente di Sezione, oppure	
	almeno un terzo dei suoi componenti, o l'Organo di controllo	
	di Sezione, ove nominato.	
	Il Comitato di Sezione è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a	
	maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto	

dí chi presiede la riunione.	100
 Articolo 24 - Il Presidente del Comitato di Sezione	
Il Presidente di Sezione cura l'esecuzione delle delibere	
 del Comitato di Sezione.	NO OF PERSON
 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente di	
 Sezione è sostituito da un Vice presidente pro-tempore	
 designato dal Comitato medesimo tra i suoi componenti.	
Il Presidente di Sezione ha la rappresentanza legale della	
 Sezione nei confronti di terzi ed in giudizio.	
Articolo 25 - Il Collegio dei Revisori dei Contí di Sezione	
L'Assemblea di Sezione nomina un Collegio dei Revisori dei	
 Conti di Sezione, composto da un massimo di tre revisori	
effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i Soci, fermo	
rimanendo che, al ricorrere delle condizioni di legge,	
opererà l'ultimo comma del presente art. 25 con sua	
conseguente decadenza.	
 Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione elegge al suo	
interno, a maggioranza, il Presidente.	
Compete al Collegio dei Revisori di Sezione il controllo	
della gestione contabile ed amministrativa della struttura	
di riferimento e la redazione della relazione al bilancio	
consuntivo.	
 Il Collegio dei Revisori di Sezione dura in carica fino al	
Congresso di Sezione successivo ed i suoi componenti possono	
essere rieletti. 2022 - 2017 y 2017 y 2017 y 2017	

Il Collegio dei Revisori di Sezione è validamente costituito	
quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e	
delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita	-
prevale il voto del Presidente.	
L'organo di revisione potrà essere monocratico ed in tal	
caso assumerà la denominazione di Revisore.	
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del	-
CTS, la revisione dei conti è affidata all'Organo di	
controllo.	
Articolo 26 - Organo di controllo di Sezione	
L'Organo di controllo di Sezione, costituito da un	1
Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi	
scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito	,
registro, è nominato dall'Assemblea di Sezione al ricorrere	
delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS e dura in	1
carica fino al Congresso di Sezione successivo.	
In caso di nomina, si rinvia a quanto stabilito per l'Organo)
di controllo nazionale e provinciale.	
Articolo 27 - L'Assemblea di Sezione	
L'Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci avent:	-
diritto di voto nella Sezione. L'Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente de	
Comitato di Sezione almeno una volta l'anno, mediante avviso	
da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la	
ricezione, con un preavviso di almeno sette giorni.	

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di	6 SA SA
	Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, da colui	() () () () () () () () () ()
	che dai presenti, prima dell'avvio dei lavori, viene scelto	
	per presiederla.	An over the second
	L'Assemblea di Sezione, in sede ordinaria, è validamente	·
	costituita, in prima convocazione, se presenti almeno la	•
No. 11 Control of the	metà dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno	
	sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci	
MALE AND THE STATE OF THE STATE	partecipanti.	
	In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	E' rimessa alla approvazione dell'Assemblea di Sezione	
	riunitasi in sede ordinaria:	
	- la nomina dell'Organo di controllo di Sezione, al	
	ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS che	
	può revocare solo per giusta causa;	
	- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di	
	Sezione, qualora la revisione dei conti non sia affidata	A
	all'Organo di controllo di Sezione;	
	- la promozione di azioni di responsabilità nei confronti	
	dei componenti del Comitato di Sezione;	
	- l'approvazione, entro il 31 maggio di ogni anno, del	
	bilancio consuntivo del precedente esercizio e di quello	
	Sociale, ove predisposto al ricorrere dei requisiti di	
	Legge, o volontariamente;	

- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione,	
relazione e documentazione che sia presentata dal	
Comitato di Sezione.	
La delibera sullo scioglimento della Sezione, con la	
conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi del	
successivo art. 31, richiede la presenza e il voto	
favorevole di almeno tre quarti dei Soci della Sezione e la	
ratifica del Comitato provinciale.	
TITOLO VII	
ORGANISMI DI GARANZIA	
Articolo 28 - Gli Organismi di garanzia (Commissioni dei	
garanti).	
Le Commissioni nazionale e provinciale dei garanti, o di	
garanzia, costituiscono le strutture di giurisdizione	
disciplinare interna poste a tutela dell'Associazione e dei	
Soci, anche aspiranti tali, svolgendo la funzione di giudice	
rispetto alle controversie che possono insorgere.	
Le delibere assunte dalla Commissione provinciale dei	
garanti sono appellabili con apposito ricorso da presentare	
alla Commissione nazionale dei garanti, secondo le modalità	
ed i tempi specificati in apposito regolamento.	
La Commissione dei garanti, sia nazionale che provinciale, è	
nominata dal corrispondente Congresso ed è formata da un	
numero dispari di componenti, non inferiore a tre, tutti	t use
scelti tra i Soci, i quali non possono contemporaneamente	

	ricoprire altre cariche associative.	51515
	I componenti delle Commissioni dei garanti durano in carica	
THE STATE OF THE S	fino al Congresso nazionale e provinciale successivo e	
	possono essere rieletti.	NI OIL
	I componenti della Commissione di garanzia eleggono, al	1
	proprio interno, un Presidente.	
	Le Commissioni di garanzia deliberano a maggioranza, con	
	prevalenza del voto del Presidente in caso di parità, con	
	decisioni motivate, rese per iscritto.	
	Le Commissioni di garanzia agiscono su segnalazione ed	
	impulso dei Soci venuti a conoscenza di fatti rilevanti, o	
	del Comitato nazionale o provinciale.	
	La Commissione provinciale di garanzia riceve, istruisce e	
	decide sulla istanza di riesame presentata dall'aspirante	
	Socio in caso di diniego della sua domanda di ammissione.	
	Nello svolgimento delle proprie funzioni, acquisiscono	
THE SHARE SHEET AND ADDRESS OF THE SHEET AND A	documentazione e informazioni, procedendo ad audizioni in	
	contraddittorio.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Y-2	La Commissione di garanzia nazionale è competente per	-
	l'esame di ogni questione che abbia carattere e/o rilevanza	
	nazionale, ovvero riguardi il Presidente di un Comitato	·
	Provinciale o un Coordinatore regionale, o un componente del	
	Comitato nazionale.	
	Il procedimento disciplinare viene avviato dalla competente	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Commissione che, compiuti i primi accertamenti, ne dà	

	notizia, a seconda della competenza, al Presidente nazionale	
	o a quello provinciale, e all'interessato.	
***************************************	Il Socio che commetta azioni disonorevoli, atti di	
	indisciplina, o che contraddica le previsioni del presente	
	Statuto, a seconda della gravità delle mancanze, è soggetto	
	a: - richiamo; - sospensione; - esclusione.	
	L'adozione dei provvedimenti disciplinari, quale	
	l'esclusione di un Socio, è comunque rimessa, in via	
	esclusiva, alla Commissione nazionale di garanzia.	
	A dirimere le questioni di competenze tra diversi organi di	
	garanzia provvede il Comitato nazionale ovvero, in caso di	
	urgenza, il Presidente nazionale.	
	TITOLO VIII	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi delle attività di raccolta fondi, da donazioni,	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi delle attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti, da ogni altra entrata comunque denominata.	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi delle attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti, da ogni altra entrata comunque denominata. Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi delle attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti, da ogni altra entrata comunque denominata. Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	

	Il Patrimonio è amministrato secondo principi di	San Sale
	responsabile, sana e prudente gestione, al fine di	
	conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	stabilità e la certezza della prosecuzione delle attività	
	-	ONO.
	associative nel tempo.	<u> </u>
	E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del CTS, distribuire,	
	anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o	
	capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a	
	fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati	
	per la realizzazione delle attività statutarie ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	Ciascun Comitato è responsabile della gestione del proprio	
	patrimonio e nella sua amministrazione dovrà attenersi agli	
	enunciati principi statutari.	
	Sussistendo le condizioni di Legge, potranno essere	
	costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico	
	affare, ex art. 2447-bis e ss. c.c.	
	Articolo 30 - Esercizio sociale	
	·	
The second secon	L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre.	
	Per ogni esercizio dovrà essere predisposto:	

- il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso, nelle	
forme previste dal CTS, da approvare entro il 31 maggio	
dell'anno successivo dal relativo organo assembleare ai	
sensi del presente Statuto;	
- al superamento dei limiti previsti dal CTS, o per	
decisione dell'organo amministrativo, il bilancio sociale di	
ciascun esercizio concluso, da approvare unitamente a quello	
consuntivo;	
- in forma libera, il bilancio previsionale dell'esercizio	
successivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente.	
TITOLO IX	
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO	
Articolo 31 - Devoluzione del patrimonio residuo	
In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio	
residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di	
cui all'articolo 45 del CTS, e salva diversa destinazione	
imposta dalla Legge:	
- al livello associativo sovraordinato, se trattasi di un	
Comitato provinciale o di una Sezione;	
- ad altri Enti del Terzo settore, secondo i criteri	
deliberati dall'organo amministrativo o, in mancanza,	
alla Fondazione Italia sociale.	
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del	
patrimonio residuo tra i Soci.	· ·
Articolo 32 - Utilizzo del logo e della denominazione	<u> </u>

	La bandiera dell'Associazione è il tricolore d'Italia con la	5327433
	scritta, nella parte bianca, ''ASSOCIAZIONE NAZIONALE	
	PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO NAZIONALE O PROVINCIALE O DI	G E N X X
	SEZIONE'' adeguatamente integrata con l'acronimo ''ETS'' a	The state of the s
	seguito ed in costanza di iscrizione al RUNTS.	
	I Soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il	
	modello autorizzato dal Comitato nazionale.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TOTAL OF THE STATE	Articolo 33 - Libri associativi	
	A tutti i livelli associativi, oltre alla tenuta dei libri	
	prescritti dalla normativa in concreto applicabile, saranno	
	predisposti e regolarmente aggiornati dalla relativa	
	Segreteria:	
	- il Libro degli Associati;	
	- il Registro dei Volontari;	_
	- il Libro delle riunioni e delle delibere del Congresso;	100000000000000000000000000000000000000
	- il Libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea	
	di Sezione;	
	- il Libro delle riunioni e delle delibere dei Comitati	
	nazionale, provinciale e di Sezione-;	
	- il Libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio	
	dei Presidenti provinciali e di quello dei Presidenti di	
	Sezione.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore), l'Organo	
	di Controllo e le Commissioni di garanzia provvedono	
	autonomamente a curare la tenuta del proprio Libro, dove	

	annotano i verbali delle proprie riunioni e le relative		
	delibere.		_
	Articolo 34 - Volontari		_
	Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può		_
:	avvalersi di volontari che, nel caso partecipino in modo non		_
	occasionale, dovranno essere iscritti nell'apposito registro.		_
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma		
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni		
	altro rapporto di lavoro retribuito dalla Associazione.		
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun		_
	modo, nemmeno dal diretto beneficiario; al volontario		_
	possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente		_
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i		_
	limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	Management	_
	dal relativo Comitato e dalla normativa vigente. Sono in		_
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.		_
	Nel caso di utilizzo di volontari, sarà rispettata la	- Maria de M	_
	normativa relativa alla loro assicurazione contro gli		_
	infortuni e le malattie connesse allo svolgimento		_
MANAGER ANTICOTTY	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità		
	civile verso i terzi.		
	Articolo 35 - Norma di autorizzazione alla redazione dei	AND	
	Regolamenti		·
	Il Comitato nazionale, i Comitati provinciali e quelli di		
	Sezione potranno redigere uno o più Regolamenti, che		

	1
disciplineranno concretamente, in conformità alla normativa	
applicabile ed al presente Statuto, le norme di	
funzionamento ed in particolare quelle per l'organizzazione	
dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei soggetti	
delegati, in modo che sia sempre rispettata la libera	
partecipazione di tutti i Soci alle riunioni ed ai dibattiti.	
In particolare, si intende stabilire fin da questo Statuto,	
il principio secondo il quale, in previsione di ogni	
Congresso nazionale, sono i Congressi provinciali ad	
eleggere i delegati a partecipare a tale Congresso, così	
come sono i Congressi di Sezione ad eleggere i delegati ai	
Congressi provinciali.	
In questo caso, il Regolamento stabilirà il numero e le	-
modalità per procedere a tali elezioni.	
In tutti i Regolamenti, come sopra autorizzati, occorrerà	
mantenere fede ed osservare i principi che sono alla base di	
questo Statuto, rispettoso delle Leggi che disciplinano il	
Terzo Settore, con particolare riguardo a quello della	
democraticità, della assenza di discriminazione e di	-
uguaglianza di tutti i Soci.	
Articolo 36 - Autorizzazione preventiva	
A qualsiasi livello associativo, è espressamente prevista la	
preventiva autorizzazione del Comitato nazionale per	
assumere iniziative, in particolare di carattere	
giudiziario, che possano coinvolgere l'Associazione ed avere	

	una influenza politica a livello nazionale.
	Articolo 37 - Norme di rinvio
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano
	le disposizioni del CTS, del Codice civile e delle norme di
	legge vigenti in materia.
	F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio
	Copia conforme all'originale che si rilascia per uso
	di parte.
	Roma, 14 maggio 2024 Sulvatori heri conto

(In fase di aggiornamento)

Regolamento nazionale ANPI

(in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera f, dello Statuto associativo)

Testo approvato dal Comitato Nazionale il 30 marzo 2012; modificato il 5 aprile 2019, il 12 settembre 2019 e il 29 ottobre 2022.

Articolo 1 - L'iscrizione

- 1. Tutti possono chiedere l'iscrizione all'ANPI, alle condizioni previste dallo Statuto (art. 23), salvo le limitazioni di cui appresso.
- 2. Il cittadino europeo è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento ufficiale da cui si desuma il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'U.E.
- 3. Lo straniero (non cittadino dell'U.E.) deve dimostrare di essere regolarmente soggiornante (D. Lgs. 286/1998), esibendo permesso di soggiorno o carta di soggiorno, o quanto meno dimostrando documentalmente di aver già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno e di essere in attesa della risposta. Nell'ipotesi di permesso a tempo determinato, alla scadenza potrà essere revocato il provvedimento di iscrizione.
- I giovani non ancora maggiorenni possono essere iscritti qualora abbiano avuto modo di collaborare con l'ANPI con significativo e continuativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità.
- 5. La domanda di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo stabilito dalla Segreteria nazionale, è rivolta alla sezione di competenza, che la approva e la trasmette al Comitato provinciale. Il Comitato dei garanti provinciale verifica le domande e ratifica l'iscrizione.
- 6. Salvo esplicite deroghe l'iscrizione avviene nella sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella sezione del comune di residenza o, in caso di più sezioni operanti nello stesso comune, nella sezione del territorio ove si risiede. Qualora la sezione non esista o sia intercomunale, l'iscrizione dovrà avvenire nel comune di competenza, secondo una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato Provinciale. Eventuali eccezioni, proposte e motivate dalla sezione interessata, devono essere esaminate e decise dal Comitato provinciale o da suo organismo delegato tenendo conto della natura e degli scopi dell'Associazione e delle circostanze di fatto alla base della proposta. Dalla documentazione per la richiesta di deroga devono risultare anche le circostanze a sostegno della effettiva possibilità del richiedente di partecipare anche fisicamente alle attività della sezione presso cui chiede l'iscrizione.
- 7. Le richieste di iscrizione pervenute on-line sono prese in considerazione con i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 2 - Tessere particolari

- Le tessere ad honorem sono attribuite esclusivamente in base ai requisiti stabiliti dall'art. 22 dello Statuto.
- 2. È istituita la tessera di "Amici dell'ANPI", gratuita, segno di vicinanza alla Associazione e di condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata:
 - a) ai giovani non ancora maggiorenni che abbiano avuto modo di collaborare con l'ANPI con significativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità;
 - b) a cittadini che abbiano collaborato con specifico significato e impegno ad attività particolarmente significative della sezione o del Comitato provinciale e/o cittadini

- che si siano particolarmente distinti a livello nazionale nell'impegno antifascista e antirazzista, nella difesa della Costituzione, nella lotta per la legalità democratica;
- c) a stranieri presenti sul territorio nazionale che hanno combattuto a fianco dei partigiani o negli eserciti di Liberazione e che hanno sempre ricevuto, a pieno titolo, la tessera della nostra Associazione:
- d) a stranieri non cittadini dell'U.E., che non essendo dotati di permesso di soggiorno, risultino tuttavia residenti stabilmente sul territorio italiano da almeno tre anni.
- 3. La tessera "Amici dell'ANPI" non consente l'esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo. La tessera comporta il diritto di essere informati delle attività anche interne dell'ANPI, di partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di parola. Non consente l'esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo.

Articolo 3 - Diritti e doveri degli iscritti

- Gli iscritti hanno il pieno diritto di partecipazione, di parola e di voto alle iniziative ed alle altre attività dell'ANPI. Nei congressi l'esercizio di tale diritto è organizzato secondo il regolamento congressuale approvato insieme alla loro indizione.
- 2. Gli iscritti sono titolari del diritto attivo e passivo di elezione agli organismi dirigenti ad ogni livello. Per accedere alle cariche direttive a livello di sezione occorre essere iscritti ed aver partecipato attivamente alla vita dell'Associazione da almeno un anno, per il livello provinciale da almeno due, per quello nazionale almeno cinque.
- 3. Ogni iscritto ha il dovere di contribuire alla vita, alla attività ed al finanziamento dell'ANPI, come fondamento materiale e politico della sua autonomia.
- 4. Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione, nonché le decisioni assunte dagli organismi dirigenti.
- 5. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare anche in contraddittorio a tutte le fasi dei procedimenti disciplinari che li riguardino.
- 6. Non possono essere iscritti gli appartenenti ad associazioni segrete, ai sensi dell'art. 18 Cost. e dell'art. 18 della L. 17/1982, ovvero ad associazioni comunque denominate la cui composizione, finalità e azione siano incompatibili o in contrasto con i valori costituzionali e con gli scopi e le finalità dell'ANPI.
- 7. Non possono fare parte di organismi direttivi dell'ANPI iscritti anche ad altra Associazione partigiana operante in Italia. Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, componente di Responsabile amministrativo e/o tesoriere, Coordinatore Coordinatore zonale, Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con gli incarichi esecutivi di livello comunale, provinciale, regionale e nazionale ricoperti in partiti, movimenti politici, sindacati. Sono altresì incompatibili con tutti gli incarichi istituzionali elettivi a livello circoscrizionale, comprensoriale, comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Per l'appartenenza ad organismi esecutivi di Associazioni e di Cooperative, con gli incarichi esecutivi ricoperti nell'ANPI non si applicano le regole di incompatibilità sovraesposte salvo specifici casi da valutarsi da parte dell'organismo dirigente superiore rispetto all'incarico dell'interessato. dell'accettazione della candidatura in uno dei livelli istituzionali sopra indicati scatta automaticamente la sospensione dall'incarico nell'ANPI; in caso di elezione vi è la decadenza automatica dall'incarico ricoperto nell'Associazione.

Articolo 4 - Anagrafe degli iscritti

- 1. È costituita l'Anagrafe informatizzata degli iscritti, con lo scopo di:
 - registrare e mantenere aggiornato il quadro complessivo della composizione sociale della Associazione;
 - offrire uno strumento di lavoro ai Comitati provinciali.
- 2. L'inserimento dati avverrà a livello provinciale. Ogni Comitato Provinciale dovrà provvedere all'individuazione di un associato che si occuperà dell'inserimento dati e sarà successivamente incaricato di garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Analogo incarico verrà conferito a livello nazionale.

3. Restano in funzione:

- il modulo per la richiesta di iscrizione, che deve prevedere l'accettazione esplicita al trattamento dei dati in rispetto della normativa sulla privacy;
- la consegna da parte delle sezioni locali, ai Comitati Provinciali, dei tagliandi delle tessere, debitamente compilati in ogni loro parte.

Articolo 5 - Le sezioni

- La costituzione di una nuova sezione deve essere approvata dal Comitato provinciale competente per territorio. L'intesa, di cui all'art. 3, comma 3 dello Statuto, consiste in un atto espresso del Comitato provinciale.
- 2. Nel caso in cui vengano fatte domande di iscrizione da almeno 100 residenti in uno stesso Paese estero, il Comitato nazionale decide se autorizzare la costituzione di una sezione in quel Paese, con sede nella capitale o nella città di maggiore concentrazione degli iscritti. A quella sezione si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti previste per i comitati provinciali. Per la costituzione di eventuali successive sezioni si applicano le norme di cui all'art. 3 dello Statuto e si costituisce un coordinamento nazionale.
- 3. Le sezioni svolgono la loro attività ciascuna nel proprio ambito di competenza, territoriale ovvero di luogo di lavoro o studio, e sono impegnate per la positiva riuscita delle iniziative e campagne promosse dai livelli provinciale e nazionale. Ciascuna sezione è impegnata secondo i principi della autonomia politica e culturale dell'ANPI, della sua unità, del pluralismo ideale e politico e in base al carattere determinante di essere una Associazione che discute, agisce, cresce nel suo insieme.
- 4. Di massima ciascuna sezione è tenuta a segnalare preventivamente al Comitato provinciale le iniziative e le pubblicazioni, anche con mezzi informatici, impegnative del nome dell'ANPI. Analoga segnalazione deve essere fatta per la partecipazione di una sezione a manifestazioni promosse da altri soggetti, anche al fine di una valutazione comune. Eventuali contestazioni da parte del Comitato provinciale devono essere motivate da ragioni di coerenza con gli orientamenti nazionali o di opportunità relativamente alle dinamiche provinciali. Se richiesto dal Presidente della Sezione le contestazioni devono essere discusse nel Comitato direttivo della Sezione stessa alla presenza di un rappresentante del Comitato provinciale. Qualsiasi contenzioso deve essere affrontato con spirito unitario e antiburocratico. Ove non si arrivasse a un comune orientamento, la decisione finale spetta al Comitato provinciale e, in casi straordinari, al Comitato nazionale. Manifestazioni o altre iniziative promosse o cui abbiano aderito il Comitato provinciale o nazionale dell'ANPI non sono oggetto di ulteriore adesione da parte di singole sezioni. In presenza di due o più sezioni nelle città capoluogo, le iniziative che interessano due o più sezioni devono essere obbligatoriamente coordinate dai Comitati provinciali.

5. L'intitolazione della sezione, di norma, va dedicata tenendo in considerazione uomini e donne dell'Antifascismo e/o della Lotta di Liberazione locale o nazionale oppure a fatti e/o vicende legate all'Antifascismo e alla Lotta di Liberazione locali e/o Nazionali.

Articolo 6 - Assemblee e Congressi

- 1. Il Comitato provinciale è tenuto a convocare l'assemblea di tutti i Comitati direttivi di sezione per lo meno una volta all'anno.
 - Il Comitato nazionale è tenuto a convocare l'assemblea di tutti i Comitati provinciali, anche con più assemblee, al fine di coprire capillarmente l'intero territorio nazionale, almeno una volta all'anno.
 - L'assemblea ordinaria annuale della sezione, di cui all'art. 16 dello Statuto, deve procedere, prima dell'inizio dei lavori, alla nomina di un Presidente dell'Assemblea. L'ordine del giorno deve prevedere: esame dell'attività svolta nel corso dell'anno; programma di lavoro e iniziative previste per il nuovo anno; discussione sulla situazione politica e i compiti della Associazione; esame e approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.
- 2. Le proposte per nuovi organismi dirigenti o per la integrazione di quelli esistenti devono essere formulate da una commissione elettorale nominata dalla assemblea all'inizio dei lavori.
- 3. Il Comitato nazionale ovvero il Comitato provinciale può approvare un documento politico da sottoporre alla discussione delle assemblee annuali.
- 4. Il Comitato nazionale convoca il Congresso nazionale, ex art. 4 dello Statuto, determinandone le modalità di svolgimento con l'approvazione del relativo regolamento.
- 5. Il regolamento congressuale indica l'ordine del giorno del congresso e i criteri e le modalità di elezione dei delegati. Ogni Comitato provinciale approva il regolamento per lo svolgimento del proprio congresso.

Articolo 7 - Gli organi dell'Associazione

- 1. I Comitati provinciali sono tenuti ad organizzare attività formative volte alla valorizzazione dell'antifascismo, della pace, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alla conoscenza, attuazione, rispetto e difesa della Costituzione.
- 2. I dirigenti dell'ANPI, a tutti i livelli, hanno il dovere della conoscenza della storia della Resistenza in generale e, in particolare quella svolta nella loro provincia.
- 3. L'ANPI è impegnata a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere, a partire dalla vita dell'Associazione. Nella composizione degli organismi dirigenti a tutti i livelli si ribadisce l'impegno a rispettare la clausola di non prevalenza. Nessun genere può essere rappresentato di norma meno del 40%.
- 4. Il componente di un organismo dirigente, a qualsiasi livello, assente ingiustificato per tre volte è automaticamente decaduto.
- 5. Gli organismi dirigenti a tutti i livelli, oltre a scegliere tra i propri componenti il Presidente, procedono alla nomina di un vicepresidente vicario, scelto tra i vicepresidenti, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- 6. Titolare delle decisioni politiche, in coerenza con gli orientamenti e le decisioni nazionali, è il Comitato, a ciascuno dei livelli congressuali previsti dallo Statuto: sezionale, provinciale, nazionale. Situazioni o condizioni di particolare urgenza ovvero emergenza possono essere decise dal Presidente, anche ricorrendo le circostanze di cui al successivo comma 7; in

- questo caso, il Comitato, nella sua prima riunione utile, procederà alla conferma o meno delle decisioni assunte.
- 7. Ad ogni livello congressuale della Associazione, i vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e svolgono funzioni di rappresentanza politica e istituzionale. I vicepresidenti e la segreteria, su impulso del Presidente possono svolgere funzioni di carattere istruttorio delle decisioni di competenza del Comitato di corrispondente livello.
- 8. I componenti del Comitato nazionale hanno diritto di essere informati delle iniziative che si svolgono nel proprio ambito regionale.

Articolo 8 - Gli organismi di coordinamento

- 1. Il Comitato regionale, ove costituito, svolge oltre a quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto funzioni di supporto ai Comitati provinciali in relazione al consolidamento ed allo sviluppo della Associazione, su richiesta dei Comitati provinciali ovvero del Comitato nazionale.
- 2. In ottemperanza a quanto previsto dal Documento approvato al Congresso Nazionale di Torino e in continuità con l'esperienza storica dell'Associazione, è costituito il Coordinamento nazionale delle donne dell'ANPI come strumento di confronto, elaborazione, proposta ed iniziativa e come luogo di partecipazione attiva delle donne alla vita dell'associazione e di rapporto solidale tra le generazioni. Il coordinamento femminile, che non si configura come organo statutario, interagisce e collabora con gli organi dirigenti al fine di rafforzare ed arricchire la cultura e l'iniziativa politica dell'associazione, di valorizzare la storia e la memoria delle donne della Resistenza, di sostenere l'impegno per una compiuta cittadinanza delle donne nella democrazia, di partecipare alla rete dei movimenti e delle associazioni delle donne della società civile e della politica. Del coordinamento donne fanno parte le componenti del Comitato nazionale, della Commissione di Garanzia, effettive e supplenti, le Presidenti dei Comitati provinciali o loro delegate, le responsabili regionali e di aree metropolitane dei coordinamenti donne ove costituiti, una rappresentante delle sezioni estere. Laddove il Coordinamento regionale delle Donne non sia stato costituito va comunque garantita la presenza di almeno una componente di Coordinamento per ogni Regione indicata dai Coordinamenti territoriali istituiti. Forme, tempi, programmi di lavoro del Coordinamento femminile sono determinati in autonomia dalle compagne. La Responsabile del Coordinamento nazionale deve essere componente del Comitato Nazionale. Anche a livello provinciale possono essere costituite forme di coordinamento delle donne.
- 3. Si possono altresì costituire, nel rispetto dell'autonomia delle Sezioni territoriali, Coordinamenti di Zona, con funzioni di supporto organizzativo ed in stretta collaborazione con il Comitato Provinciale.

Articolo 9 - Gli organismi di garanzia

- 1. In attuazione dell'art. 29 dello Statuto, a livello nazionale e provinciale della Associazione il corrispondente Comitato nomina una Commissione di garanti dei diritti della Associazione e degli iscritti, composta da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari. I membri della Commissione dei garanti a livello nazionale non possono essere membri del Comitato nazionale e i membri delle Commissioni provinciali di garanzia non possono essere membri dei rispettivi Comitati provinciali.
- La Commissione svolge una funzione istruttoria nel corso della quale può acquisire documentazione e informazioni e procedere ad audizioni anche in contraddittorio. Agisce su segnalazione e impulso da parte di iscritti venuti a conoscenza di fatti rilevanti ai fini di

- interventi anche di tipo disciplinare a tutela dell'Associazione; agisce, altresì, su impulso del Comitato competente.
- 2bis. La Commissione di Garanzia nazionale è competente per l'esame di ogni questione che abbia carattere e/o rilevanza nazionale, ovvero riguardi il Presidente di un Comitato Provinciale o un Coordinatore regionale o un componente del Comitato Nazionale.
- 2ter. A dirimere le questioni di competenze tra diversi organi di garanzia provvede inappellabilmente il Comitato Nazionale ovvero, in caso di urgenza, il Presidente Nazionale.
 - 3. Le pratiche disciplinari "locali" devono essere istruite dalla competente Commissione Provinciale di garanzia, ma la proposta finale deve essere indirizzata al Comitato Nazionale, unico competente, a norma di Statuto (art. 29) ad adottare provvedimenti disciplinari.
 - 4. In ottemperanza all'art. 3, comma 5, del Regolamento, quando si apre una procedura disciplinare in fase istruttoria, il Presidente della Commissione di garanzia ne dà notizia al Presidente Nazionale o al Presidente Provinciale (a seconda della competenza) che, a nome dell'ANPI, ne informa l'interessato. Si considera aperta la procedura disciplinare quando la Commissione istruttoria, compiuta la prima delibazione ed i primi accertamenti documentali decide di procedere ad una formale istruttoria.
 - 5. L'esito degli accertamenti svolti e la proposta di deliberazione per il Comitato sono motivati in forma scritta. Sulla proposta vota a maggioranza il Comitato competente.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è vigente a far data dal 2 maggio 2012 in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera f, dello Statuto associativo; modificato il 5 aprile 2019, il 12 settembre 2019 e il 29 ottobre 2022.